



***Regolamento “Designazione dei fornitori di servizi di traffico aereo e meteorologici per gli aeroporti non di competenza dell’Aeronautica Militare o dell’ENAV S.p.A.”***



---

---

REGOLAMENTO “DESIGNAZIONE DEI FORNITORI DI SERVIZI DI TRAFFICO AEREO O METEOROLOGICI PER GLI AEROPORTI NON DI COMPETENZA DELL’AERONAUTICA MILITARE O DELL’ENAV S.P.A.”

**Art. 1**

*Scopo e Applicabilità*

Il presente Regolamento stabilisce i requisiti per la designazione, ai sensi del Regolamento (CE) 550/2004 del 10 marzo 2004 (ed eventuali versioni successive), dei fornitori di servizi di traffico aereo o meteorologici sugli aeroporti aperti al traffico civile non di competenza dell’Aeronautica Militare o dell’ENAV S.p.A.

**Art. 2**

*Generalità sulla designazione*

- a. Per ottenere la designazione quale fornitore di servizi di traffico aereo e meteorologici il richiedente deve fare domanda all’ENAC.
- b. La designazione viene rilasciata dall’ENAC se il fornitore di servizi:
  - i. è in possesso della certificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2096/2005 “Requisiti comuni per la certificazione dei fornitori di servizi” o versioni successive, per il tipo di servizi che intende erogare;
  - ii. ha stipulato un accordo per la fornitura del servizio con il possessore della concessione quale gestore titolare di affidamento in regime concessorio della gestione aeroportuale dell’aeroporto interessato, parziale o totale intervenuta per disposizione normativa o provvedimento amministrativo;
  - iii. soddisfa i requisiti locali, di cui all’art. 6, connessi con la fornitura del servizio;
  - iv. soddisfa gli altri requisiti di natura tecnica o amministrativa contenuti nel presente regolamento.
- c. La designazione ha una durata di cinque anni e può essere rinnovata. La domanda di rinnovo deve essere presentata con almeno 4 mesi di anticipo rispetto alla scadenza.
- d. Con la presentazione della domanda di designazione il richiedente si impegna a pagare all’ENAC i diritti e le spese connesse con l’operazione di designazione.

**Art. 3**

*Domanda di designazione*

- a. La domanda deve essere presentata dall’impresa che richiede la designazione e deve contenere come minimo le seguenti indicazioni:

- 
- 
- i. generalità del richiedente;
  - ii. aeroporto per il quale intende fornire il servizio di traffico aereo o meteorologico.
- b. In allegato alla domanda devono essere presentati i seguenti documenti:
- i. copia del certificato di fornitore di servizi di navigazione aerea oppure copia della domanda di certificazione nel caso di soggetto non certificato;
  - ii. copia del piano economico previsto dal presente regolamento;
- c. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che richiede la designazione.
- d. Nel caso di un soggetto non certificato il processo di designazione può essere avviato sulla base della domanda di certificazione e concluso solo una volta acquisito il certificato di fornitore di servizi di navigazione aerea.

#### **Art. 4**

##### *Comunicazioni all'ENAC*

- a. Il richiedente la designazione deve comunicare con tempestività all'ENAC ogni variazione alla propria organizzazione o alle modalità di fornitura del servizio oggetto della designazione.
- b. Le variazioni programmate devono essere comunicate in anticipo per consentirne la valutazione preventiva al fine della continuità della designazione.

#### **Art. 5**

##### *Piano della fornitura del servizio*

- a. Il richiedente la designazione deve produrre all'ENAC un piano per la fornitura del servizio sull'aeroporto.
- b. Il piano in questione deve specificare:
  - i. il tipo di servizio previsto;
  - ii. gli orari di copertura del servizio;
  - iii. la quantità e tipo del traffico atteso;
  - iv. le apparecchiature della rete di gestione europea del traffico aereo da utilizzarsi nella fornitura del servizio.

#### **Art. 6**

##### *Condizioni supplementari connesse con la fornitura del servizio*

- a. La fornitura del servizio deve uniformarsi:

- 
- 
- i. alla normativa vigente e alla struttura dello spazio aereo dove il fornitore intende svolgere il servizio;
  - ii. ai requisiti di sicurezza (*safety*) aggiuntivi che derivano dall'analisi sulla sicurezza.
- b. L'accertamento del soddisfacimento di tali condizioni deve essere condotto nell'ambito della certificazione del fornitore dei servizi a carico dell'Autorità Nazionale di Sorveglianza che ne ha emesso il certificato, o sulla base degli accordi tra Autorità Nazionali di Sorveglianza previsti dall'articolo 2, comma 3 del Regolamento (CE) 550/2004 del 10 marzo 2004 (o versioni successive).

#### **Art. 7**

##### *Gestione dello spazio aereo e rapporti con gli altri fornitori di servizi*

- a. Il richiedente la designazione deve avere una capacità di gestione dello spazio aereo nel quale chiede di essere designato commisurata al livello di servizio da fornire.
- b. Il richiedente deve stabilire mediante accordi scritti rapporti con i fornitori di servizi al traffico aereo designati negli spazi aerei adiacenti al proprio.
- c. Le intese in tal senso devono essere improntate alla cooperazione in materia di sicurezza e di facilitazione del traffico aereo.

#### **Art. 8**

##### *Analisi della sicurezza del servizio*

- a. Il richiedente la designazione deve produrre un'analisi che dimostri la sicurezza del servizio nelle condizioni cui si intende fornire, ovvero rispetto al piano per la fornitura previsto dall'articolo 5 del presente Regolamento;
- b. L'analisi, nel caso di servizi già istituiti e forniti dal medesimo fornitore alla data di pubblicazione del presente regolamento:
  - i se già esistente, può essere proposta, debitamente emendata per tenere conto delle variazioni;
  - ii se non esistente, tale analisi deve essere presentata entro il [+ 6 mesi].
- c. L'analisi di sicurezza deve essere realizzata secondo una metodologia ritenuta accettabile da ENAC.

#### **Art. 9**

##### *Deroghe ai regolamenti comunitari applicabili*

Le deroghe concesse dalle Autorità Nazionali di Vigilanza di altri Stati al fornitore di servizi in

---

---

accordo a quanto previsto dagli applicabili regolamenti comunitari, purché consentano la fornitura del servizio in altri Stati, sono convalidate dall'ENAC.

#### **Art. 10**

##### *Piano economico e sistema tariffario*

- a. Per i servizi oggetto delle designazioni il richiedente deve presentare prima della designazione e successivamente ogni anno un piano economico che:
  - i. dimostri la affidabilità economica e finanziaria e modalità di copertura dei costi connessi con lo svolgimento delle operazioni fino allo scadere del periodo della designazione;
  - ii. definisca il prevedibile fabbisogno di personale per il periodo della designazione;
  - iii. definisca gli standard sulla qualità del servizio.
- b. Per gli stessi servizi il richiedente deve presentare altresì la tariffa che intende applicare, se prevista.
- c. La tariffa deve essere approvata dall'ENAC.

#### **Art. 11**

##### *Validità della designazione*

- a. La designazione rimane valida fintantoché il fornitore di servizi soddisfa i requisiti previsti dal presente regolamento.
- b. La designazione può essere sospesa o revocata dall'ENAC in caso di:
  - i. inosservanza dei requisiti previsti;
  - ii. fornitura del servizio al di sotto dei livelli stabiliti nel piano per la fornitura del precedente articolo 5;
  - iii. gravi insufficienze nel settore della sicurezza.

#### **Art. 12**

##### *Facilitazione del controllo della conformità ai requisiti*

Nell'ambito del processo di designazione e nella successiva attività ENAC di vigilanza sul soddisfacimento continuo dei requisiti, il richiedente è tenuto a facilitare le attività di vigilanza svolte dall'ENAC o da un organismo riconosciuto che agisce per conto di quest'ultimo, ivi comprese le visite in loco e le visite senza preavviso.